



Roma 31.08.2011

**Spett. le Autorità per le Garanzie nelle  
Comunicazioni**

posta certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it),  
p. c. [e.cotugno@agcom.it](mailto:e.cotugno@agcom.it)

## **INTEGRAZIONI**

**alla Memoria inerente alla proposta di modifiche del Regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica, presentata per l'Audizione tenutasi a Napoli il 18.07.2011, ai sensi dell'articolo 5 della delibera n. 418/04/CONS, avente ad oggetto la proposta di modifica al Regolamento concernente le controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica**

**Spettabile Autorità**

A seguito dell'Audizione tenutasi il 18.07.2011, la scrivente associazione invia le integrazioni, da Voi espressamente richieste in merito agli **artt. 12 co. 4 bis, 4 ter e 14 co. 1** della Vs. proposta di modifiche.

La Federconsumatori si dichiara nettamente contraria alle proposte di modifiche apportate dagli articolo sopra indicati poiché, qualora le stesse venissero introdotte verrebbe palesemente lesa il principio, che invece è già presente ed espressamente richiamato in tutto il testo del Regolamento in esame ( cfr art. 17) secondo il quale:

**qualora una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni in conciliazione tale assenza NON PUO' ESSERE INTERPRETATA COME ACCETTAZIONE DELLE RAGIONI DELLA CONTROPARTE, Né COME IMPLICITA RINUNCIA**



**ALL'ISTANZA. Né tantomeno dalla mancata comparizione dell'istante si può far derivare che, lo stesso abbia avuto piena soddisfazione della propria istanza.**

Introducendo le Vs. modifiche verrebbe invece previsto un IMPEDIMENTO, nei confronti della parte istante che non abbia partecipato al tentativo di conciliazione, alla possibilità di **chiedere la definizione della controversia** (ai sensi del Capo III del Regolamento Del. 173/07/CONS), creando così una evidente lesione dei diritti delle parti, con particolari ripercussioni per la tutela del CONSUMATORE quale parte contraente debole, per il quale, si ricorda, l'Illustrissima Autorità svolge istituzionali funzioni di garanzia.

In conclusione, La Federconsumatori reputa che, nei casi in cui l'istante non si presenti alla conciliazione, tale assenza non possa in nessun caso equipararsi ai casi di archiviazione dell'istanza, al massimo da tale assenza, lasciando immutato il diritto dell'istante alla richiesta della definizione, può essere fatta derivare la possibilità per i Co.re.Com. di prevedere una minor "condanna" alle spese.

Con osservanza.

Per Federconsumatori Nazionale

Rosario Trefiletti

Avv. Vanna Pizzi

Responsabile TLC